

ALLEGATO B) SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO SPERIMENTALE DI RESIDENZIALITA' INNOVATIVA NELLA FORMULA DI "CONDOMINIO SOLIDALE" denominato CASA SAN QUIRINO 68 **CUP B54H23000230004**

Il giorno, presso la sede del Comune di Pordenone Settore IV Servizi alla persona e alla Comunità

tra:

il Comune di Pordenone Settore IV servizi alla persona e alla Comunità rappresentato da, nato a

il, CF domiciliato, per la carica che ricopre, presso la sede comunale di Pordenone ,

e

.....(di seguito denominato Soggetto Partner).....

in qualità diCF..... domiciliato per la carica che ricopre, presso.....

Premesso che:

La co-progettazione, ai sensi del Codice del terzo settore art 55 e 56 rappresenta una modalità alternativa all'appalto e riconducibile ai procedimenti di cui art. 119 D.Lgs 267/2000 e D.M. 72/2021;

il Comune di Pordenone , in qualità di Amministrazione Procedente, ha pubblicato in data' "Avviso di manifestazione di interesse rivolto agli enti del terzo settore per la co-progettazione e realizzazione di un progetto sperimentale di residenzialità..... Il/i soggetti/i è/sono stato/i ammesso/i alla fase di co-progettazione, con atto del Il Comune di Pordenone ha dato avvio al Tavolo di co-progettazione, i cui lavori si sono conclusi il con contestuale approvazione del progetto da parte dei componenti del suddetto Tavolo, come da verbale del..... sottoscritto da tutti i partecipanti.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 Accettazione dei termini in premessa

Le premesse, gli atti e documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Il Soggetto Partner dichiara di avere piena e completa conoscenza dei predetti atti e documenti, di averli esaminati e letti e di confermare le affermazioni contenute in premessa.

Art. 2 Oggetto della convenzione

Il Soggetto Partner, si obbliga a eseguire le attività previste dal "Progetto sperimentale di residenzialità innovativa nella formula di "condominio solidale", approvato in esito al percorso di Co-progettazione. Le attività dovranno essere eseguite alle condizioni riportate nell'avviso di manifestazione di interesse alla coprogettazione e secondo le specifiche contenute nella proposta progettuale approvata al termine del tavolo di coprogettazione, ai quali si rimanda per tutti gli aspetti non trattati dalla presente (*date incontri e verbali...*)

Art. 3 Durata

La presente convenzione si intende valida per il periodo dal al (otto anni con eventuale proroga di uguale durata sulla base dei risultati raggiunti e la valutazione di impatto.

Ogni qualvolta, entro i primi anni, venga riattivato il Tavolo di co-progettazione, la presente convenzione si ritiene automaticamente modificata, in ragione ed esclusivamente secondo quanto definito e concordato al termine del Tavolo succitato.

L'amministrazione procedente ha la facoltà, per una volta, di rinnovarne la durata per un massimo di ulteriori otto anni alle medesime condizioni contrattuali, con stipula di apposita proroga.

Art. 4 Impegni e compiti dell'amministrazione procedente

il Comune di Pordenone, in qualità di Amministrazione procedente:

- si impegna a realizzare gli interventi in modo coerente con quanto previsto dal progetto, assumendosi la responsabilità che siano eseguiti nel pieno rispetto di quanto pattuito;
- mette a disposizione del partner l'immobile sito in via San Quirino 68;
- attiva un costante confronto con il Soggetto Partner, attraverso la figura del Coordinatore di progetto specificatamente individuata e informa il Soggetto Partner di ogni evento di cui è a conoscenza e che può causare ostacolo o ritardo alla realizzazione del progetto;
- verifica che il progetto venga realizzato nel rispetto delle modalità, degli obiettivi e dei contenuti concordati e approvati dal Tavolo di co-progettazione;
- effettua il monitoraggio e controllo del progetto nelle sue fasi di realizzazione, fornendo tutti i supporti di conoscenza e di concreta collaborazione nel tempo e nei modi necessari;
- valuta eventuali modifiche/integrazioni e si riserva di chiedere al Soggetto Partner la riattivazione del Tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione o alla diversificazione delle tipologie di intervento e di servizio;
- eroga eventuali contributi al Soggetto Partner secondo le modalità da concordare.

Art. 5 Impegni e compiti del soggetto partner

Il, in qualità di Soggetto Partner:

- si impegna a realizzare gli interventi in modo coerente con quanto previsto dal progetto, assumendosi la responsabilità che siano eseguiti nel pieno rispetto di quanto pattuito;
- cura la gestione dei contratti di locazione e dei patti di convivenza, nel rispetto dei principi di tracciabilità e secondo le linee definite nel progetto esecutivo;
- assume la responsabilità della gestione dell'immobile messo in disponibilità relativamente a:
 - Responsabilità: il Soggetto Partner si assumerà ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione della struttura e delle attività e/o servizi in essa resi sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico sanitario ed organizzativo;
 - Custodia e Pulizie: saranno a completo carico del Soggetto Partner l'apertura, la chiusura, il riordino e la custodia della struttura, le pulizie dei locali ed aree comuni contempi e modalità che assicurino il dovuto decoro e la sicurezza degli ambienti;
 - Locali e Impianti: l'Amministrazione comunale concederà in uso i locali, gli impianti necessari al funzionamento della struttura, in stato di efficienza e rispondenti alle disposizioni di Legge e regolamenti in materia di sicurezza ed igiene. Qualora il Soggetto Partner non dovesse rispettare le disposizioni statali o regionali in materia di gestione e sicurezza della struttura, durante il periodo di durata del contratto, l'Amministrazione comunale può richiedere l'immediata restituzione dell'immobile e delle attrezzature;
 - Manutenzione ordinaria: la manutenzione ordinaria sarà a capo del soggetto partner e consisterà in tutti quegli interventi di manutenzione degli spazi interni ed esterni della struttura, per i quali si richiama in via esemplificativa e non esaustiva quanto indicato all'art. 3 comma 1 del DPR 380 del 6/6/2001;
 - Manutenzione straordinaria: la manutenzione straordinaria della struttura sarà in capo al Soggetto Partner. Nessuna miglioria, innovazione, modifica ai locali e alla loro destinazione o agli impianti esistenti, potrà essere fatta dal soggetto partner e né dai sublocatari senza preventivo

consenso scritto dell'Amministrazione comunale, restando inteso che le stesse, se autorizzate, rimarranno acquisite dall'Amministrazione stessa e non daranno luogo ad indennizzo o rimborso alcuno. Ogni modifica non autorizzata può costituire causa risolutiva del contratto. In caso contrario il Soggetto Partner avrà l'obbligo, a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale, della rimessa in ripristino a proprie spese della struttura;

- Arredi: l'immobile si presenta arredato e dei beni essenziali, come riportato nel verbale di consegna e relativo inventario. Ogni unità immobiliare potrà essere personalizzata all'atto del singolo contratto per eventuali integrazioni di arredi non apportando modifica alcuna né alla struttura né all'impiantistica;
 - Coperture assicurative: il Soggetto Partner è tenuto a stipulare e mantenere in vigore, a proprie spese e per tutta la durata della convenzione, le assicurazioni relative ai rischi dell'immobile e quelle prescritte dalle leggi vigenti (infortuni, malattia, ecc.) nell'erogazione di prestazioni alla persona e alla comunità.
- attiva un costante confronto con il Comune, attraverso la figura del Coordinatore/referente di progetto specificatamente individuata, fornendo tutte le informazioni utili o anche solo opportune alla corretta esecuzione del progetto e informa il Comune di ogni evento di cui è a conoscenza e che può causare ostacolo o ritardo alla realizzazione del progetto;
 - assicura l'organizzazione dei servizi accessori e di integrazione comunitaria anche attraverso la collaborazione con altri ETS e soggetti comunitari, secondo quanto stabilito dalla progettazione esecutiva;
 - assicura il passaggio di ogni informazione inerente il progetto, le eventuali collaborazioni, il budget di gestione e la rendicontazione in relazione allo sviluppo del progetto;
 - nel caso ravvisi necessità o opportunità di eventuali modifiche/integrazioni relative al progetto si impegna a sottoporle formalmente al Comune di PN, in particolare relativamente a variazioni del piano di attività o variazioni di responsabilità delle attività tra partner; le eventuali richieste devono essere debitamente motivate ed accompagnate da un prospetto in cui si raffronti la situazione iniziale con la nuova proposta.

Il Comune si riserva di valutare le modifiche richieste entro 15 gg, dandone parere positivo o negativo, ovvero richiedendo la riattivazione del Tavolo di co-progettazione;

- è responsabile del monitoraggio quali-quantitativo del progetto, i cui esiti sono comunicati al Comune, secondo le modalità e i tempi previsti dal progetto ed è responsabile della correttezza dei dati trasmessi;
- semestralmente trasmette il quadro dello stato degli introiti derivanti dal valore d'uso dei locali, di eventuali morosità nonché informazioni rispetto alla gestione dell'immobile, alle forniture utenze, premi assicurativi e la manutenzione degli impianti;
- raccoglie e invia al Comune i dati necessari per predisporre i report finanziari, i consuntivi e ogni altro documento previsto dalla Convenzione o comunque richiesto, relativamente alla attività;
- comunicare qualsiasi difficoltà riscontrata nella gestione progettuale, con documentazione scritta e formulando se necessario ipotesi risolutive con l'obiettivo di una comune valutazione della sostenibilità.

Art. 6 Valutazione di impatto sociale

Ai sensi della legge 106 del 2016 in accordo con quanto previsto dal progetto definito e approvato dal Tavolo di co-progettazione, il Soggetto Partner è responsabile della conduzione delle attività di valutazione d'impatto sociale.

Gli esiti della valutazione di impatto saranno oggetto di confronto e discussione con il Comune e con i soggetti che concorrono alla realizzazione del progetto.

Art. 7 Valore stimato del progetto e Co-finanziamento

Il Comune mette a disposizione del progetto l'immobile sito in via San Quirino 68 sito a Pordenone, il cui valore d'uso è stimato in euro 125.744,40 annui, al fine di garantire la sperimentazione di un modello innovativo di abitare.

Il progetto innovativo e sperimentale prevede la combinazione e l'integrazione di risorse diversificate come indicato nel progetto di massima alla voce Quadro delle risorse- PIANO FINANZIARIO, in esito alla coprogettazione e al piano esecutivo.

Per la realizzazione delle attività progettuali il Soggetto Partner si impegna a

Art. 8 Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Soggetto Partner è vincolato all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione della presente convenzione ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i, e al rispetto di tutte le disposizioni e gli obblighi in essa contenuti. Ai sensi della legge 136/2010 e succ. modificazioni, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione della presente convenzione.

Il Soggetto Partner è tenuto ad attivare un conto corrente dedicato.

Art. 9 Responsabilità del soggetto partner

Nell'attivazione di servizi accessori dedicati alla cura e all'assistenza di persone in condizione di fragilità e/o a servizi d'integrazione territoriale, il Soggetto partner si impegna ad applicare o verificare in caso di attivazione di fornitura da parte di altri ETS territoriali, ammessi alla co-progettazione, l'applicazione integrale tutte le norme contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e negli accordi integrativi in vigore, o altre forme di rapporto contrattuale a norma di legge, compresi gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalle vigenti normative e a erogare il servizio con personale qualificato, utilizzando la competenza tecnica e metodologica necessaria all'applicazione delle mansioni individuate e a garantire il buon funzionamento del progetto.

Obblighi di riservatezza:

Il Soggetto Partner ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto la presente convenzione, fermo restando che Soggetto Partner sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ente.

Il Soggetto Partner risponde per l'inosservanza della normativa e della prassi in materia di privacy e di trattamento dei dati personali, di cui viene a conoscenza nella conduzione dell'immobile e realizzazione del progetto.

Obblighi in materia di sicurezza dei lavoratori:

Con riferimento alle responsabilità derivanti dal D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e dalla vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, il Soggetto Partner e le mandanti da lui rappresentate si assumono ogni responsabilità riguardo all'adozione delle misure di prevenzione e protezione (inclusa la formazione) rivolte al personale, con conseguente esonero di responsabilità per il Comune per quanto attiene l'espletamento delle attività in oggetto.

Il Soggetto Partner e le mandanti da lui rappresentate dovranno mostrare in particolare di avere adempiuto a tutti gli obblighi propedeutici all'avvio delle attività in oggetto previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, nonché al pieno e totale rispetto della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. 81/2008 e s.m.i., e dovranno trasmettere a Comune, entro 30 giorni dall'avvio del servizio in oggetto, la documentazione relativa agli adempimenti previsti nei confronti degli enti previdenziali,

assicurativi ed antinfortunistici, il nominativo del responsabile della sicurezza per l'impresa, del responsabile della sicurezza per i lavoratori, se nominato, e del medico competente ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 10 Garanzie contrattuali

Qualsiasi responsabilità civile per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio, è interamente a carico del Soggetto Partner.

A tal fine il Soggetto Partner, ha stipulato:

- polizza di assicurazione n. rilasciata dasull'immobile, sulla base del titolo di.....- assicurazione n.rilasciata da con i massimali di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e Responsabilità Civile verso prestatori d'opera (RCO) definiti al termine del tavolo di co-progettazione.

La previsione di importo e di percentuali di scoperto o di franchigia e le relative condizioni non sono opponibili al Comune di Pordenone

Art. 11 Riapertura della coprogettazione - revisione della convenzione

L'ente precedente si riserva in qualsiasi momento di richiedere al Soggetto Partner la ripresa del tavolo di coprogettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento, alla luce di modifiche che si rendessero necessarie o dell'emergere di nuovi bisogni, o risorse finanziarie per attivare nuove progettualità, non incluse nel progetto esecutivo.

Le suddette variazioni sono disciplinate, previo accordo verbalizzato e sottoscritto tra le parti, con appositi atti aggiuntivi addendum alla presente convenzione.

Con la sottoscrizione della presente convenzione il Soggetto partner espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'ente purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto della convenzione e non comportino a carico del partner maggiori oneri

Art. 12 Informativa in materia di privacy

Ai sensi del D.lgs. 10/08/2018 n. 101 che adegua il D.lgs. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla gestione del progetto. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati verranno comunicati al personale dipendente dell'Amministrazione coinvolto nel procedimento e ai soggetti partecipanti alla co-progettazione hanno diritto di post informazione. Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. I dati saranno conservati ai fini dei controlli dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e per le finalità statistiche e di monitoraggio dei contratti pubblici nei limiti delle previsioni della normativa nazionale.

Titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della procedura, è.....

Art. 13 Risoluzione della convenzione

In merito alla realizzazione di quanto richiesto, sono riconosciute al Comune, in quanto Amministrazione procedente, facoltà di controllo e di indirizzo, compresa la possibilità di rescindere la convenzione nel caso vengano accertate violazioni alle suddette indicazioni.

Qualora rilevino violazioni o irregolarità dell'osservanza di quanto previsto dalla presente convenzione, il Comune può contestare al soggetto attuatore l'inadempienza, assegnando un tempo congruo per porre i necessari correttivi.

È facoltà del Comune risolvere la presente convenzione ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

- interruzione del servizio senza giusta causa;

- in osservanza reiterata delle disposizioni di legge, dell'applicazione del contratto nazionale di riferimento (CCNL cooperative sociali), delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa, delle clausole stabilite nel percorso di co-progettazione, nonché degli obblighi previsti dalla presente convenzione.

Nel caso in cui anche a seguito di attivazione congiunta per risolvere particolari criticità, l'Ente del terzo settore ritiene opportuna la risoluzione della presente convenzione, è obbligato a un preavviso di almeno sessanta giorni.

Altri casi di risoluzione della convenzione.....

Art. 14 Oneri e spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della convenzione sono a carico del soggetto partner, così come il pagamento di tutte le imposte e tasse relative all'esecuzione del servizio in oggetto dovute per legge.

Art. 15 Gestione delle controversie

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile, alle leggi e alle altre disposizioni vigenti in materia. Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancato accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Pordenone pertanto esclusa la clausola arbitrale. Le eventuali spese di giudizio saranno a carico della parte soccombente.

Art. 16 Disposizioni finali

...